

LE IDONEE REFERENZE BANCARIE DEVONO ESSERE PRESENTATE IN SEDE DI OFFERTA

TERZO DECRETO CORRETTIVO

Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62

(G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 - in vigore dal 17 ottobre 2008)

Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 47, dir. 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995)

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 2008)

- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 2008)

Tratto da

CONSIGLIO DI STATO_Sezione Consultiva per gli Atti Normativi_Adunanza del 14 luglio 2008_N. della Sezione: 2357/08

Lo schema in esame propone, alla lettera h), una modifica, all'art. 41, comma 4, al dichiarato scopo di chiarire, per servizi e forniture, che le dichiarazioni bancarie di almeno due istituti, atte a dimostrare il

requisito della capacità economica e finanziaria devono essere presentate dal concorrente già in sede di presentazione dell'offerta.

Ora, ancorché su tale prescrizione questo Consesso non abbia osservazioni da formulare, l'occasione appare opportuna per eliminare talune imperfezioni ed incongruenze che si rilevano nel testo attuale dell'articolo in esame.

In particolare, non appare corretta, innanzi tutto, l'espressione iniziale del quarto comma "Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle lett. b) e c) mediante...", giacché le lett. b) e c) (sottinteso, del comma 1) non indicano i requisiti, ma i mezzi di prova (bilanci, fatturato globale ecc.) della capacità economica e finanziaria.

Analogo rilievo può farsi per l'espressione di cui all'ultimo periodo ("Il requisito di cui al comma 1, lettera a) è provato...").

Al fine di rendere più coerente il testo complessivo dell'art. 41, si suggeriscono le seguenti modificazioni:

- al comma 1, lett. a) la frase "idonee dichiarazioni bancarie" dovrebbe essere sostituita dalla seguente: "dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385";

- al comma 1, lett. b) la frase "bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa" dovrebbe essere integrata con il seguente periodo: "ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445";

- al comma 1, lettera c), tra le parole "dichiarazione" e "concernente il fatturato", dovrebbe essere inserito il seguente inciso: ", sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,";

- il comma 4 dovrebbe essere sostituito dal seguente:

"La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c)".

In ogni caso, non può farsi a meno di osservare che le prescrizioni di cui ai commi 1 e 4 sono suscettibili di essere vanificate da quella di cui al comma 3, tutte le volte in cui il concorrente possa far valere "giustificati motivi", per provare altrimenti la propria capacità economica e finanziaria.

A cura di Sonia LAzzini